



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Droghe leggere: incostituzionale la legge Fini-Giovanardi

Autore: Redazione | 12/02/2014



Eccesso di delega: cancellata la legge sulle droghe leggere voluta in occasione delle Olimpiadi di Torino del 2006; ora pene per droga più basse.

La Corte costituzionale, nella odierna Camera di consiglio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della famosa legge "**Fini-Giovanardi**" sulle droghe leggere **[1]**.

La ragione che ha portato all'abolizione della tanto contestata normativa sulla equiparazione delle droghe leggere a quelle pesanti è il cosiddetto eccesso di delega **[2]**. Il Governo, cioè, avrebbe all'epoca legiferato oltre i limiti concessigli dal Parlamento con la legge delega. La riforma, ricorderemo, era nata nell'ambito del decreto legge che doveva regolare le Olimpiadi invernali di Torino 2006, quindi in un contesto completamente estraneo a quello ipotizzabile per una regolamentazione delle droghe (per un approfondimento leggi l'articolo "[Cassazione: incostituzionale la Fini-Giovanardi sulle droghe leggere](#)").

Il rinvio alla Consulta era stato operato lo scorso febbraio dalla Corte di Cassazione (leggi l'articolo "[Droga e stupefacenti: incostituzionale la Fini-Giovanardi](#)").

A dare la notizia è stato un comunicato ufficiale appena pubblicato dalla Corte Costituzionale in queste ore.

Nessun vuoto. Si torna alla legge *Iervolino-Vassalli*, come emendata dal referendum del '93, e quindi al diverso sistema **sanzionatorio** previsto per le droghe leggere e quelle pesanti: il traffico di hashish punito da 2 a 6 anni e non più da 8 a 20, sanzione che resta solo per le droghe pesanti.

Molteplici gli effetti: politici, perché la sentenza apre la strada a una diversa politica delle droghe; **giudiziari**, perché chi è stato condannato a una pena superiore a 6 anni potrà chiederne il ricalcolo anche se la sentenza è definitiva; **carcerari**, perché con il ricalcolo della pena, i detenuti per droga (oltre 24mila, compresi quelli in attesa di giudizio) potrebbero essere scarcerati (e si calcola che siano circa 10mila le persone interessate).

Secondo le prime stime in molti procedimenti potrebbe scattare la prescrizione,

dato l'**abbassamento delle pene**, né si potrebbero utilizzare strumenti di indagine come le intercettazioni. Condanne meno severe anche nel caso di continuazione con altri reati. Pesa in modo decisivo per l'illegittimità della legge la scelta del legislatore del 2006 di inserire le norme anti-droga in sede di conversione del decreto legge varato per le Olimpiadi invernali di Torino.

La legge Fini-Giovanardi ha **equiparato** ai fini sanzionatori **droghe pesanti e leggere**, elevando le pene per chi spaccia hashish prevedendo la reclusione da 6 a 20 anni e una multa compresa tra i 26mila e i 260mila euro (pene prima comprese tra 2 e 6 anni).

L'azzeramento della Fini-Giovanardi è il prezzo pagato dalla politica delle scorciatoie. Sotto questo profilo, dunque, la sentenza è un altro importante richiamo al rispetto delle regole, spesso ignorate o disinvoltamente aggirate da prassi illegittime. Un "così fan tutti" sfrontato e autoassolutorio, che fa delle regole non i binari su cui costruire buone e durature politiche ma inutili orpelli di cui liberarsi per far viaggiare veloci treni pseudoriformatori, destinati a sfracellarsi.

Comprensibile la gioia della «Società della ragione», che da due anni ha lanciato la campagna per l'incostituzionalità della Fini-Giovanardi. «Finalmente la Consulta fa quello che la politica non ha saputo fare in questi anni, spazzare via una legge carcerogena nata da uno stupro istituzionale» dice il presidente Stefano Anastasia. «Ora possiamo tornare nel novero dei paesi civili e discutere di una diversa politica sulle droghe» aggiunge, riconoscendo al decreto "svuota-carceri" (ora all'esame del Senato) il merito di aver mosso i primi passi in quella direzione introducendo la fattispecie autonoma di spaccio di «lieve entità», con la pena ridotta a 5 anni. Ma resta il problema della distinzione tra droghe leggere e pesanti perché paradossalmente, oggi, il traffico di lieve entità, sia di hashish che di eroina, verrà punito con la medesima pena (da 1 a 5 anni, appunto).

Note

[1] Artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49, così rimuovendo le modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti). **[2]** Per violazione dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-legge